

Proposta	n. PDET-2026-185 del 27/02/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-154 del 27/02/2026
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Piacenza. Approvazione schema di Convenzione con la Società Enel Produzione S.p.A. per la gestione della stazione locale denominata "Pievetta" per il monitoraggio di Ammoniaca (NH ₃) e PM2.5 in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 “Monitoraggio Ammoniaca e PM2.5” del Decreto di VIA n.185 del 11/04/2023 per il progetto di upgrade impianto della centrale “E. Amaldi” di La Casella – Castel San Giovanni (PC). Anni 2026-2027.
Dirigente adottante	Area Prevenzione Ambientale Ovest - Poli Maurizio
Dirigente proponente	AREA PREVENZIONE AMBIENTALE OVEST - Poli Maurizio
Responsabile del procedimento	Torreggiani Luca

Questo giorno 27/02/2026 il Responsabile di AREA PREVENZIONE AMBIENTALE OVEST, Poli Maurizio, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna” ed in particolare l’articolo 5 – *funzioni, attività e compiti* – lettere d), h), i), p);
- l’art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale, il quale prevede che “per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- l’art. 4, comma 1, della medesima Legge Regionale, il quale dispone che l’ARPA è preposta all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l’art. 21 comma 1, lett. g) il quale prevede che l’ARPA possa avere introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a pagamento a favore di Terzi, secondo tariffe approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 29 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e nello specifico: l’art. 16 il quale prevede che “l’Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 - Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna - è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia”, (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 1.1.2016;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- a conclusione del Procedimento di VIA (ID_VIP 8567) con emissione del decreto di VIA (d.d. n. 185 del 11/04/2023), il Progetto di “Upgrade impianto per la Centrale "E. Amaldi" di La Casella (PC)” ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS con Parere n. 394 del 6 febbraio 2023, acquisito con protocollo MASE_2023-0001928 del 23 febbraio 2023;

- nel suddetto Parere n. 394/2023 si prescrive che, per ottemperare alla Condizione Ambientale n.2, *“Il Proponente (Enel) dovrà installare un sistema di monitoraggio in continuo dell’Ammoniacca alle emissioni e provvedere ad equipaggiare, in accordo con ARPA ER, la/e centralina/e di monitoraggio nell’area di interesse, tenendo conto delle ricadute al suolo delle emissioni e delle aree di interesse ai fini dell’esposizione della popolazione, con sistemi di monitoraggio in continuo dell’Ammoniacca e del PM2.5, affidandone la gestione ad ARPA Emilia Romagna, e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione degli stessi”*;
- nel medesimo decreto il Ministero richiama il parere positivo con prescrizioni della RER-Servizio Sanitario Regionale del 3/11/2022 acquisito dal MiTE con prot. n.136516 del 3/11/2022 e il parere positivo con prescrizioni dell’ISS acquisito dal MiTE con prot. 9500 del 24/01/2023 in cui, tra l’altro, si osserva che *“la realizzazione dell’impianto nella nuova configurazione è realizzabile prevedendo un’integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria con una stazione collocata in un’area rappresentativa delle ricadute atmosferiche attribuibili all’impianto, che preveda anche la misura dell’ammoniacca, quale inquinante aggiuntivo rispetto alla situazione ante operam”*;
- il Progetto di up-grade dell’impianto è stato autorizzato dal MASE con Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/14/2023 del 28/06/2023;
- nel Parere n. 394 del 6 febbraio 2023 Arpae Emilia Romagna è l’ente individuato per la definizione e la gestione dei sistemi di monitoraggio;
- il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) dell’Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) di Arpae esercita attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, e presidia, tra le altre, le attività di monitoraggio, misure e valutazioni della qualità dell’aria.

CONSIDERATO CHE:

- dalle valutazioni modellistiche di ricaduta delle emissioni, presentate dal Proponente nell’elaborato di progetto, Allegato A - Report CESI C2007405, risulta interessata un’area comunale prospiciente via Pievetta, presso l’abitato di Pievetta - Dogana Po (Castel San Giovanni), dove fino al 2003 era collocata una centralina della rete provinciale della qualità dell’aria dedicata al monitoraggio delle ricadute delle emissioni dell’impianto termoelettrico di La Casella;
- attualmente non sono presenti stazioni fisse Arpae di misura della qualità dell’aria in tale territorio;
- Enel al fine di ottemperare alla condizione ambientale n. 2, come posta nel Parere n. 394/2023

sopra indicato, assume a proprio carico tutti i costi relativi all'acquisto, installazione, manutenzione, funzionamento e gestione degli analizzatori individuati allo scopo, nonché di una cabina apposita, in seguito denominata "Postazione Pievetta" , necessaria per l'alloggiamento di:

- n. 1 analizzatore per il monitoraggio in continuo di ammoniaca;
- n. 1 analizzatore per il monitoraggio in continuo del particolato PM2.5;
- Enel ha richiesto al comune di Castel San Giovanni la concessione dell'area comunale situata a Pievetta – Dogana Po, in via Pievetta (catastralmente individuata al Fg.4 mappale 1373), al fine di posizionare la Postazione Pievetta.

DATO ATTO CHE :

- con delibera n. 167 /2025 del 16/12/2025, allegata al presente atto come Allegato 2, la Giunta Comunale di Castel San Giovanni ha approvato la concessione dell'area comunale situata a Pievetta – Dogana Po, in via Pievetta (catastralmente individuata al Fg.4 mappale 1373);
- il servizio economico finanziario del Comune di Castel San Giovanni ha predisposto uno schema di "Concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche", qui allegato come Allegato 3, in cui vengono definite le modalità di gestione e la durata della concessione dell'area interessata dall'installazione della Postazione Pievetta;
- Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest – SSA sede di Piacenza ha predisposto uno schema di Convenzione, in allegato al presente atto, al fine di regolamentare la collaborazione tra Enel e Arpae per ottemperare alla Condizione Ambientale n. 2, prescritta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS, con Parere n. 394 del 06 febbraio 2023;
- fra le Parti coinvolte sono intercorsi confronti preliminari allo scopo di definire, tra l'altro, i contenuti tecnici, strumentali ed economici delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

VISTI:

- la D.D.G. n 159 del 30 /12/2025 “Direzione Amministrativa, Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico”. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio Economico Preventivo per

l'esercizio 2026, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2026”;

- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2026”;
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia (DEL-2020-114 del 23/10/2020);
- la D.D.G. n. 38/2025 del 04/04/2025 con cui il dott. Maurizio Poli è stato nominato Responsabile Area Prevenzione Ambientale Area Ovest di Arpae.

PRECISATO CHE:

- Enel Produzione S.p.A. - via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma (Partita IVA 05617841001) , rimborserà ad Arpae, per ciascuna annualità, l'intero importo sostenuto per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva relativa alla stazione di monitoraggio Pievetta che, in base alla configurazione della stessa e al Contratto di servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria stipulato da Arpae con terzi, è preventivabile in 11.658,22€ (esenti i.v.a. art 3 e 4 D.P.R. 633/72) ;
- Enel Produzione S.p.A. corrisponderà ad Arpae un importo annuo pari a € 9.000,00 - esenti i.v.a. art. 3 e 4 D.P.R. 633/72- (*corrispondente ad un impegno dei tecnici Arpae stimato in circa 150 ore/anno*), quale contributo forfettario per la gestione ed il sostenimento delle spese operative per la realizzazione di monitoraggio ambientale, inteso come
 - acquisizione e archiviazione dati
 - la gestione della rete Enel sul software OPAS
 - la validazione e l'elaborazione dei dati
 - la predisposizione della reportistica tecnica
- Enel Produzione S.p.A. rimborserà ad Arpae i costi relativi alla sorveglianza fisica per un importo annuo pari a 464,21 € (esenti IV.A. art. 3 e 4 DPR 633/72) come indicato nello schema di convenzione qui allegato ;
- Arpae provvederà ad emettere, nei confronti di Enel Produzione S.p.A., regolari note di debito secondo quanto stabilito all'art. 7 – Modalità e termini di pagamento – della predetta Convenzione;

RITENUTO:

opportuno sottoscrivere con la Società Enel Produzione S.p.A., come sopra meglio identificata, lo schema di Convenzione allegato, in quanto le attività previste sono conformi alle finalità

dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Maurizio Poli, Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 è il Dott Luca Torreggiani , Incarico di funzione Responsabile di Unità Coordinamento monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria APA Ovest;
- che è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Tecnica, per la quota di budget dei costi ad essa attribuita ;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Dott.ssa Silvia Bertani, IF Amministrazione Area Ovest;

DETERMINA

- di approvare le premesse al presente atto e i documenti allegati quale parte sostanziale ed integrante dello stesso;
- di approvare lo schema di Convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra la società Enel Produzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Luigi Boccherini n.15 (Partita IVA 05617841001) ed Arpae, Area Prevenzione Ambientale Ovest, per la gestione della strumentazione di misura in continuo dell'ammoniaca e del particolato PM2.5, nonché della Postazione "Pievetta", consistente in una cabina attrezzata in cui tale strumentazione è collocata, finalizzata al monitoraggio della qualità dell'aria in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 "Monitoraggio ammoniaca e PM2.5" per il progetto di upgrade impianto per la centrale "E. Amaldi" di La Casella – Castel San Giovanni (PC), per il periodo 2026- 2027;
- di dare atto che le attività previste nella convenzione di cui al precedente punto 1. rientrano nelle prescrizioni del Parere n. 394/2023 imposte dal MASE ad Enel SpA con D.D. n.185/2023

per l'upgrade dell'impianto di La Casella, per ottemperare alla Condizione Ambientale n.2, che ha stabilito che il monitoraggio ambientale sia svolto da Arpae nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

- di dare atto che Enel Produzione S.p.A. corrisponderà ad Arpae l'importo di 21.122,43€ all'anno di cui:
 - 11.658,22€ esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72 e salvo eventuali adeguamenti Istat, per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva relativa alla stazione di monitoraggio;
 - € 9.000,00 esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72 all'anno, per le attività di gestione tecnica, validazione ed elaborazione dati;
 - € 464,21 esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72 , all'anno, per gli adempimenti previsti in tema di sorveglianza fisica;
- di dare atto che il costo relativo alla manutenzione, previsto in € 11.658,22€ esenti IV.A. art. 3 e 4 DPR 633/72, avente natura di “Manutenzione beni di terzi”, è compreso nel Conto Economico Preventivo annuale e Pluriennale degli esercizi 2026-2027 (“Recuperi e rimborsi per gestione reti”), con riferimento al Centro di Costo DIRTE - DTRQA (scheda **Progetto 25EN**);
- che, in caso di eventuali adeguamenti Istat che potrebbero subire i Contratti di servizio integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria stipulati da Arpae, Arpae provvederà ad aumentare il contributo richiesto per la copertura di questi costi ;
- di dare atto che il ricavo di 9.000, 00€, derivante dalla stipula della Convenzione di cui al punto 1. è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo dell'esercizio 2026, con riferimento al seguente Centro di Responsabilità: APAO - OSSA – Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest (scheda **Progetto 25EN**).

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Poli Maurizio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

CONVENZIONE FUORI CAMPO IVA TRA ARPAE E ENEL PRODUZIONE SPA PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE LOCALE PER IL MONITORAGGIO DI PM₂ E NH₃ IN OTTEMPERANZA ALLA CONDIZIONE AMBIENTALE N.2 "MONITORAGGIO AMMONIACA E PM_{2.5}" DEL DECRETO VIA N. 185 DEL 11/04/2023 PER IL PROGETTO DI UPGRADE IMPIANTO DELLA CENTRALE "E. AMALDI" DI LA CASELLA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Tra

Società Enel Produzione S.p.A. con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma - Codice Fiscale 05617841001 e gruppo IVA 15844561009, (di seguito identificata semplicemente come Enel), rappresentata ai fini del presente atto dal responsabile Fabio Giammanco, giusta procura rilasciata dalla medesima società (di seguito per brevità anche "Enel").

e

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con sede legale in Bologna, Via Po, 5 Partita IVA 04290860370, (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Maurizio Poli, in qualità di Responsabile Area Prevenzione Ambientale Ovest, di seguito per brevità anche ("Arpae")

Premesso che:

- a conclusione del Procedimento di VIA (ID_VIP 8567) con emissione del decreto di VIA (d.d. n. 185 del 11/04/2023), il Progetto di "Upgrade impianto per la Centrale "E. Amaldi" di La Casella (PC)" ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con Parere n. 394 del 6 febbraio 2023, acquisito con protocollo MASE_2023-0001928 del 23 febbraio 2023;

- nel suddetto Parere n.394/2023 si prescrive che, per ottemperare alla Condizione Ambientale n.2, *"Il Proponente (Enel) dovrà installare un sistema di monitoraggio in continuo dell'Ammoniacca alle emissioni e provvedere ad equipaggiare, in accordo con ARPA ER, la centralina di monitoraggio nell'area di interesse, tenendo conto delle ricadute al suolo delle emissioni e delle aree di interesse ai fini dell'esposizione della popolazione, con sistemi di monitoraggio in continuo dell'Ammoniacca e del PM_{2.5}, affidandone la gestione ad ARPA Emilia Romagna, e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione degli stessi"*; (in seguito definita la **"Postazione"**)

- tale attività di monitoraggio rientra nell'ambito dell'attività istituzionale di ARPAE, come previsto nel comma 44 della L.R. in particolare il comma 5 ove si precisa che Arpae dovrà, fra le altre,

h) *"effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo"*;

i) *svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti"*;

- nel medesimo decreto il Ministero richiama il parere positivo con prescrizioni della RER- Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento di Sanità Pubblica del 3/11/2022 acquisito dal MiTE con prot. n.136516 del 3/11/2022 e il parere positivo con prescrizioni dell'ISS acquisito dal MiTE con prot. 9500 del 24/01/2023 in cui, tra l'altro, si osserva che *"la realizzazione dell'impianto nella nuova configurazione è realizzabile prevedendo un'integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria con una stazione collocata in un'area rappresentativa delle ricadute atmosferiche attribuibili*

all'impianto, che preveda anche la misura dell'ammoniaca, quale inquinante aggiuntivo rispetto alla situazione ante operam";

- nel Parere n. 394 del 6 febbraio 2023 Arpa Emilia-Romagna è l'ente individuato per la definizione e la gestione dei sistemi di monitoraggio;

- il Progetto di upgrade dell'impianto è stato autorizzato dal MASE con Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/14/2023 del 28/06/2023.

Richiamate:

- la proposta di Enel per il monitoraggio in continuo dell'ammoniaca e del particolato PM2.5, presentata nell'incontro del 09/11/2023 tra Enel e Arpae (verbale incontro prot. PG/2024/175041 del 30/09/2024), la quale prevede l'installazione della strumentazione di misura in una centralina della Qualità dell'Aria nella città di Piacenza;

- la richiesta di Arpae, avanzata nel medesimo incontro, che il monitoraggio avvenga nelle aree di ricaduta degli inquinanti, dove attualmente non sono presenti centraline della rete Qualità dell'Aria di Arpae;

- la proposta di Arpae relativa ad una postazione idonea al monitoraggio, individuata da Arpae a seguito di presa visione delle valutazioni modellistiche di ricaduta delle emissioni presentate dal Proponente nell'elaborato di progetto Allegato A - Report CESI C2007405, e situata in area comunale prospiciente via Pievetta, presso l'abitato di Pievetta - Dogana Po (Castel San Giovanni), dove fino al 2003 era collocata una centralina della rete provinciale della qualità dell'aria dedicata al monitoraggio delle ricadute delle emissioni dell'impianto termoelettrico di La Casella;

- la richiesta avanzata da Arpae al Comune di Castel San Giovanni circa la disponibilità dell'Area per il posizionamento della Postazione in ottemperanza alla condizione ambientale n.2 del Parere CT VIA n. 394 del 06/02/2023, (prot. PG/2024/76894 del 29/4/2024) ;

- l'assenso di Enel all'installazione della Postazione attrezzata con la Strumentazione, come si seguito definita;

- l'impegno di Enel a richiedere al Comune di Castel San Giovanni la concessione dell'area situata all'ingresso dell'abitato di Pievetta e contigua alla superficie occupata dall'ex scuola, area catastalmente individuata al Foglio 4 mappale 1373, meglio individuata nella planimetria in allegato alla Deliberazione, come di seguito definita l'“**Area**”, per l'installazione della Postazione attrezzata con la Strumentazione, come si seguito definita;

- la deliberazione della Giunta del Comune di Castel San Giovanni n. 167/2025, che si allega alla presente come “Allegato 1”, con cui il Comune di Castel San Giovanni ha deliberato il rilascio, ad Enel, della concessione ad uso gratuito dell'Area, prendendo espressamente atto del ruolo di Arpae nella gestione e manutenzione della Strumentazione, della Postazione e dell'Area (la “**Deliberazione**”),.

Preso atto che:

- Enel ha proposto ad Arpae, con comunicazione prot. PG/2024/77582 del 29/04/2024, l'acquisto e l'installazione di:

- n.1 analizzatore di NH₃ a chemiluminescenza mod.T201 – Teledyne Advanced Pollution Instrumentation - per le misure di ammoniaca, integrate con valori simultanei di concentrazione di NO_x, e di software APICOM™ per la gestione di tutte le funzioni, localmente o da remoto via comunicazione ethernet;

- n.1 analizzatore polveri PM_{2.5}, strumento mod. SWAM 5a Monitor di FAI INSTRUMENTS srl per il monitoraggio in continuo di PM_{2.5} (determinazione gravimetrica mediante attenuazione beta), predisposto per l'acquisizione e la gestione dei dati, in loco e da remoto, via comunicazione ethernet; (di seguito detta “**Strumentazione**”);

- Arpae ha approvato la proposta relativa alla strumentazione per il monitoraggio ritenendola adeguata all'ottemperanza della Condizione Ambientale n.2 (prot. PG/2024/103766 del 5/06/2024);

- Enel si è attivata per installare la Postazione equipaggiata con la Strumentazione.

Precisato che:

- la Postazione e la Strumentazione in essa alloggiata sono di proprietà di Enel Produzione S.p.A., che si fa interamente carico dei costi per l'acquisto, l'installazione, la manutenzione e per le forniture necessarie al loro corretto funzionamento in sicurezza, secondo le norme vigenti;

- Enel intende concedere in comodato d'uso gratuito con la presente convenzione, l'Area, la Postazione e la Strumentazione ad Arpae che si impegna a garantire il rispetto delle procedure del SGQ ISO 9001:2015 adottate anche per gli strumenti di monitoraggio della sua RRQA;

- la manutenzione preventiva, ordinaria e correttiva della Strumentazione e della Postazione viene inserita nel piano di manutenzione di Arpae, nell'ambito del contratto di appalto triennale con la ditta esterna che cura la RRQA e pertanto, le spese corrispondenti, totalmente a carico di Enel, devono essere rimborsate annualmente all'Agenzia;

- la presenza di una sorgente radioattiva (C-14) nell'analizzatore di PM_{2.5} implica la sorveglianza fisica ed i conseguenti adempimenti amministrativi da parte di un esperto di radioprotezione: Arpae si fa carico di effettuare tale attività ed Enel di rimborsarne i costi;

- tutti i costi per le prestazioni tecniche del personale Arpae svolte nel corso di ciascuna annualità, o frazione di essa, hanno carattere forfettario, con riferimento comunque al tariffario regionale, sono a carico di Enel e verranno rimborsati per ogni anno in unica rata a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo come specificato all'art. 7;

- Arpae prende atto della Deliberazione ed in particolare del proprio ruolo e delle proprie responsabilità ivi stabiliti.

- Arpae ha preso visione e accetta la bozza di concessione esecutiva della Deliberazione in corso di finalizzazione tra il Comune di Castel San Giovanni ed Enel (la “**Sottoscrivenda Concessione**”). Tale bozza viene allegata alla presente come “Allegato 2”.

- in caso di irreparabilità di qualsiasi apparecchiatura presente nella stazione, Arpae ne darà comunicazione a Enel che provvederà a finanziare la sostituzione, fatti salvi i casi in cui il guasto

irreparabile sia imputabile a dolo o colpa, per azione od omissione, di Arpae o di soggetti da essa incaricato;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione è finalizzata a regolare (i) la collaborazione tra Enel e Arpae per ottemperare alla Condizione Ambientale n. 2 prescritta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS, con Parere n. 394 del 06 febbraio 2023, acquisito con protocollo MASE_2023-0001928 del 23 febbraio 2023 e (ii) la concessione in comodato d'uso gratuito da Enel ad Arpae dell'Area, della Postazione e della Strumentazione.

Enel e Arpae riconoscono che l'Area è suolo pubblico oggetto della Sottoscrivenda Concessione in favore di Enel e che il comodato dell'Area costituisce messa a disposizione autorizzata da Comune, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni della Sottoscrivenda Concessione.

Art. 3 Compiti delle parti

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano come segue.

Arpae, come sopra rappresentata, provvede al monitoraggio in continuo della qualità dell'aria per i parametri ammoniaca e PM2.5 attraverso la stazione fissa denominata *Pievetta* concessale in comodato d'uso gratuito da Enel, posizionata in via Pievetta, presso l'abitato di Pievetta - Dogana Po (Castel San Giovanni – PC) attrezzata con la seguente strumentazione:

- n. 1 analizzatore per il monitoraggio in continuo di ammoniaca (integrato NOx e NH₃);
- n. 1 analizzatore per il monitoraggio in continuo del particolato PM2.5 (analizzatore ad assorbimento beta);

Tale stazione di monitoraggio, unitamente all'Area, viene concessa in comodato d'uso gratuito da Enel ad Arpae, che provvede a collegare la strumentazione di misura al Server Regionale di Arpae, attraverso un apposito applicativo, per l'acquisizione dei dati rilevati.

Arpae dovrà servirsi dei beni ricevuti in comodato d'uso gratuito esclusivamente per l'uso convenuto e non potrà concedere in godimento a terzi, se non a seguito di preventivo consenso scritto di Enel;

Arpae nel rispetto delle procedure del SGQ di Arpae, provvede: ad acquisire da remoto i dati rilevati in continuo; a verificare le azioni per il corretto funzionamento e la regolare esecuzione delle manutenzioni e tarature previste dal contratto in essere con la ditta di manutenzione, a segnalare i malfunzionamenti ed a richiedere interventi di ripristino entro i tempi contrattualmente stabiliti; ad eseguire, con il proprio personale, i sopralluoghi necessari e gli adempimenti previsti per la sorveglianza fisica.

Arpae effettua la validazione giornaliera, mensile, semestrale e annuale dei dati acquisiti e la loro elaborazione per la predisposizione di report mensili e di una relazione di sintesi annuale da inviare ad Enel e da pubblicare sul sito web di Arpae.

Arpae, inoltre, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Sottoscrivenda Concessione per il periodo in cui le verrà affidata l'Area fino alla riconsegna della medesima. A tal fine riceverà da Enel la concessione sottoscritta, contenente gli obblighi già assunti ai sensi del presente paragrafo, prima dalla consegna dell'Area, che provvederà ad accettare formalmente. Enel è autorizzata sin da ora a trasmettere copia della dichiarazione di accettazione di Arpae al Comune, a fini di evidenza.

In ottemperanza alla Sottoscrivenda Concessione, sarà garantito un servizio di pronta reperibilità per Enel dal Capo Turno in esercizio al n. 3298619179 e per ARPAE dal numero della sede di Piacenza 0523 489611 nei giorni feriali dalle 8 alle 18 o di pronta reperibilità 800 310 302 nei festivi e notturni, indicati a tale scopo. Nel caso vengano accertate irregolarità nell'allestimento dell'occupazione una persona reperibile dovrà mettersi in contatto con il Comando di Polizia Locale o dagli incaricati degli uffici competenti e procedere quindi alle opportune disposizioni atte a regolarizzare la situazione.

Le attività oggetto della presente convenzione si intendono riferite alla gestione ordinaria della Postazione e della Strumentazione, secondo quanto espressamente previsto nel presente atto. Eventuali attività ulteriori, interventi straordinari o prestazioni non riconducibili alla gestione ordinaria dovranno essere preventivamente condivisi tra le parti per iscritto, con indicazione dei relativi costi e modalità di esecuzione.

A tal fine, Arpae si impegna ad informare tempestivamente Enel di ogni anomalia, guasto o evento che possa comportare interventi non ordinari o costi aggiuntivi.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e resterà valida fino al 31 dicembre 2027. La consegna della Postazione, equipaggiata dalla Strumentazione e dell'Area di monitoraggio da Enel ad Arpae avverrà in data da definirsi tra le parti per iscritto. A tal fine, le parti effettueranno un apposito verbale di consegna.

Entro sei mesi dalla data di scadenza della presente convenzione, le Parti si impegnano ad avviare, in buona fede, un confronto finalizzato al rinnovo della convenzione oppure, in alternativa, alla rimodulazione della prescrizione di cui alla Condizione Ambientale n. 2, imposta dal MASE con Decreto Direttoriale n. 185 del 11 aprile 2023 e recepita nel Decreto Direttoriale di Autorizzazione Unica n. 55/14/2023 rilasciato dal MASE in data 28 giugno 2023, con il coinvolgimento degli enti competenti.

In caso di perdita di efficacia per qualsivoglia motivo o ragione della Sottoscrivenda Concessione, la presente convenzione cesserà di avere automaticamente efficacia a decorrere dalla medesima data.

Al termine dell'efficacia per qualsivoglia motivo o ragione della presente convenzione, Arpae dovrà restituire ad Enel l'Area, la Postazione e la Strumentazione mediante apposito verbale di consegna entro 15 giorni dalla data di cessazione della presente convenzione.

Art. 5 – Responsabilità

Arpae ed Enel rispondono, rispettivamente, dei danni a persone o cose derivanti da fatti, omissioni o condotte riconducibili alla propria sfera organizzativa, gestionale o operativa nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione.

In particolare, durante il Periodo di Gestione, Arpae assicura la corretta custodia e gestione della Postazione e Strumentazione e risponde dei danni, a persone o cose, che si verifichino nel corso

dell'attività della presente convenzione, nonché di ogni conseguenza inerente all'eventuale inosservanza, da parte della stessa Arpae, degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Sottoscrivenda Concessione e le norme ivi richiamate.

I danni derivanti da eventi esterni non imputabili alle parti, quali a titolo esemplificativo, eventi atmosferici eccezionali, atti vandalici, furti o incendi, non comportano responsabilità di alcuna delle parti. In tali casi, i costi di ripristino o sostituzione dei beni restano a carico di Enel, fermo l'obbligo di Arpae di adottare misure ragionevoli di custodia, segnalazione e collaborazione nella gestione dell'evento.

Art. 6 - Costi di acquisto, installazione, manutenzione e gestione

Acquisto e installazione - Enel assume a proprio carico tutti i costi di acquisto ed installazione della Postazione e della Postazione .

Manutenzione – Enel assume a proprio carico tutti i costi di manutenzione (ordinaria, preventiva e correttiva) dei beni affidati in comodato ad Arpae, compresa la sostituzione degli strumenti che dovessero risultare irreparabili. Tali costi di manutenzione saranno rimborsati a saldo ad Arpae, a fronte di un rendiconto annuale delle spese.

Enel si impegna al rimborso nell'ambito dei costi di gestione che saranno compresi nella nota di debito emessa da Arpae, con le modalità di cui all'art. 7.

In base alla configurazione della strumentazione/stazione ed in base al Contratto di servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria stipulato da Arpae con terzi, i costi di manutenzione **annuali** sono preventivabili in **11.658,22 €** esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72.

Tale importo corrisponde ai costi di gestione maggiorati dell'I.V.A. da Arpae già versata al fornitore (I.V.A. che per Arpae rappresenta un costo poiché è soggetta al regime dello Split Payment).

In caso di eventuali adeguamenti Istat che potrebbero subire i Contratti di servizio integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria stipulati da Arpae, Arpae provvederà ad aumentare il contributo richiesto per la copertura di questi costi.

Gestione - Enel contribuisce alle spese per le prestazioni operative svolte dal personale Arpae per la gestione della strumentazione: sopralluoghi, verifica di corretto funzionamento, supervisione circa il rispetto delle condizioni previste dal contratto di manutenzione, validazione dati giornaliera, mensile, semestrale e annuale, elaborazione dei dati e predisposizione report su base mensile e annuale.

Tale contributo di gestione viene liquidato ad Arpae a consuntivo indicativamente entro il mese di marzo dell'anno successivo, a fronte della trasmissione dei dati orari/giornalieri validati, nonché dei report mensili e di una relazione di sintesi annuale da pubblicare successivamente sul sito web di Arpae.

Per le attività di gestione della stazione e dei due analizzatori (1 NH₃ e 1 PM_{2.5}) e per l'elaborazione dei dati acquisiti, Enel riconoscerà ad Arpae un contributo **annuale** pari a **9.000,00 euro** esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72 ai sensi dell'art. 21 c.1.g della L.R. n. 44/95, sulla base del tariffario Arpae approvato dalla Regione con DGR 926 del 05/06/2019, nelle more della redazione di un unico tariffario di Sistema ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L. 132/2016.

Tale importo sarà soggetto a possibili variazioni in funzione di eventuali aggiornamenti del tariffario Arpae.

Per gli adempimenti connessi alla sorveglianza fisica è preventivabile un rimborso annuale pari a **464,21 €** esenti I.V.A. art. 3 e 4 DPR 633/72; tale importo corrisponde al costo maggiorato dell'I.V.A. da Arpae già versata al fornitore (I.V.A. che per Arpae rappresenta un costo poiché è soggetta al regime dello Split Payment).

A tal proposito, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7, si precisa che Arpae si riserva di rideterminare tale importo se vi saranno adeguamenti contrattuali per l'affidamento di questo servizio all'Esperto di Radioprotezione.

Resta fermo l'impegno di Arpae a manlevare e tenere indenne Enel da qualsiasi danno, costo od onere derivante da atti od omissioni, anche solo colposi o dolosi, posti in essere da Arpae medesima o da soggetti dalla stessa incaricati.

Rimangono a carico di Enel i costi di ripristino della cabina/strumentazione a seguito di eventuali danneggiamenti imputabili ad eventi meteorici, atti vandalici, incendi, o altre cause non direttamente riconducibili a negligenze, imperizia o imprudenza da parte del personale di Arpae o di soggetti da essa incaricati.

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento

Il contributo di manutenzione e gestione annuale è preventivabile complessivamente in **21.122,43 euro** (esenti I.V.A. art 3 e 4 D.P.R 633/72) e dovrà essere corrisposto da Enel ad Arpae a seguito di emissione di nota di debito inviata tramite PEC indicativamente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino pago Pa che verrà allegato alla nota di debito emessa da Arpae.

Eventuali maggiorazioni dei costi e/o delle spese previsti dalla presente convenzione, ivi incluse le applicazioni di nuove voci di costo, rese necessarie o comunque applicate da Arpae per qualsivoglia motivo o ragione, dovranno essere comunicate e motivate per iscritto da Arpae ad Enel unitamente alla nota di debito. In tali casi, Enel avrà il diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni o contestazioni rispetto a tali maggiorazioni entro [30] giorni dal ricevimento della relativa nota di debito o documento equipollente. Contestualmente Enel dovrà versare l'importo previsto dalla convenzione al netto della maggiorazione contestata, ma avrà il diritto di trattenere l'importo contestato sino alla risoluzione della controversia derivante dalla contestazione.

Art. 8 – Sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che il personale che prende parte alle attività previste dalla presente convenzione è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possono derivare a terzi nell'esecuzione delle attività previste.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori, reciprocamente scambiati e garantiscono che il trattamento dei suddetti dati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), del D.Lgs. n. 196/2003 e di ogni altra normativa applicabile in materia .

In particolare, le Parti si impegnano a trattare solo i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione agli impegni assunti con la presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui sopra e, in particolare, dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti

Ciascuna delle parti assume quindi la responsabilità della corretta gestione e conservazione di tutti i dati personali pervenuti in suo possesso e si impegna a conservarli e trattarli con misure di sicurezza idonee a prevenire qualsiasi evento che possa comportare divulgazione, perdita o distruzione parziale o totale, anche accidentale, nonché accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti o non strettamente necessari.

Art 10 - Foro esclusivo

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, le Parti eleggono l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Piacenza.

Art. 11 Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione, con oneri a carico della parte richiedente (Enel) e l'imposta di bollo a carico del Richiedente (Enel) verrà versata da Enel.

Art. 12 Normativa Applicabile

Le Parti convengono che, per quanto qui non chiaramente richiamato o espresso, trovano applicazione gli articoli 1803 e seguenti del codice civile con espressa eccezione dell'articolo 1808 e 1812.

Per Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest
(dott. Maurizio Poli)

Per Enel Produzione SpA
Il Responsabile Il Responsabile Power Plant
(ing. Fabio Giammanco)

Firmato digitalmente a norma di legge Firmato digitalmente a norma di legge



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 167

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE PIEVETTA PER LA POSA DI STAZIONE LOCALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI UPGRADE IMPIANTO DELLA CENTRALE "E. AMALDI" LA CASELLA – CASTEL SAN GIOVANNI (PC). ATTO DI INDIRIZZO.
----------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Valentina Stragliati	Sindaco	Presente
Giovanni Cattanei	Vicesindaco	Presente
Massimo Bollati	Assessore	Presente
Wendalina Cesario	Assessore	Presente
Elena Galli	Assessore	Presente
Andrea Trespidi	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: **6** – ASSENTI: **0**

Partecipa il Segretario Generale, **Dott.ssa Rita Carotenuto**.

Accertata la validità dell'adunanza, la **Dott.ssa Valentina Stragliati** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Proposta N. 161 / 2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE PIEVETTA PER LA POSA DI STAZIONE LOCALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI UPGRADE IMPIANTO DELLA CENTRALE "E. AMALDI" LA CASELLA – CASTEL SAN GIOVANNI (PC). ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che a conclusione del Procedimento di VIA (ID_VIP 8567) con emissione del decreto di VIA (d.d. n. 185 del 11/04/2023), il Progetto di “Upgrade impianto per la Centrale "E. Amaldi" di La Casella (PC)” ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS con Parere n. 394 del 6 febbraio 2023, acquisito con protocollo MASE_2023-0001928 del 23 febbraio 2023;
- che nel suddetto Parere n.394/2023 si prescrive che, per ottemperare alla Condizione Ambientale n.2, *“Il Proponente (Enel) dovrà installare un sistema di monitoraggio in continuo dell’Ammoniaca alle emissioni e provvedere ad equipaggiare, in accordo con ARPA ER, la/e centralina/e di monitoraggio nell’area di interesse, tenendo conto delle ricadute al suolo delle emissioni e delle aree di interesse ai fini dell’esposizione della popolazione, con sistemi di monitoraggio in continuo dell’Ammoniaca e del PM2.5, affidandone la gestione ad ARPA Emilia Romagna, e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione degli stessi”*;
- che nel medesimo decreto il Ministero richiama il parere positivo con prescrizioni della RER-Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento di Sanità Pubblica del 3/11/2022 acquisito dal MiTE con prot. n.136516 del 3/11/2022 e il parere positivo con prescrizioni dell’ISS acquisito dal MiTE con prot. 9500 del 24/01/2023 in cui, tra l’altro, si osserva che *“la realizzazione dell’impianto nella nuova configurazione è realizzabile prevedendo un’integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria con una stazione collocata in un’area rappresentativa delle ricadute atmosferiche attribuibili all’impianto, che preveda anche la misura dell’ammoniaca, quale inquinante aggiuntivo rispetto alla situazione ante operam”*;
- che nel Parere n. 394 del 6 febbraio 2023 Arpa Emilia-Romagna è l’ente individuato per la definizione e la gestione dei sistemi di monitoraggio;
- che il Progetto di up-grade dell’impianto è stato autorizzato dal MASE con Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/14/2023 del 28/06/2023.

RICHIAMATE :

- la proposta di Enel Produzione S.p.A per il monitoraggio in continuo dell’ammoniaca e del particolato PM2.5, presentata nell’incontro del 09/11/2023 tra Enel e Arpae (verbale

- incontro prot. PG/2024/175041 del 30/09/2024), la quale prevede l'installazione della strumentazione di misura in una centralina della Qualità dell'Aria nella città di Piacenza;
- la richiesta di Arpae, avanzata nel medesimo incontro, che il monitoraggio avvenga nelle aree di ricaduta degli inquinanti, dove attualmente non sono presenti centraline della rete Qualità dell'Aria di Arpae;
 - la proposta di Arpae relativa ad una postazione idonea al monitoraggio, individuata da Arpae a seguito di presa visione delle valutazioni modellistiche di ricaduta delle emissioni presentate dal Proponente nell'elaborato di progetto Allegato A - Report CESI C2007405, e situata in area comunale prospiciente via Pievetta, presso l'abitato di Pievetta - Dogana Po (Castel San Giovanni), dove fino al 2003 era collocata una centralina della rete provinciale della qualità dell'aria dedicata al monitoraggio delle ricadute delle emissioni dell'impianto termoelettrico di La Casella ;
 - la richiesta avanzata da Arpae al Comune di Castel San Giovanni circa la disponibilità dell'area comunale, come sopra descritta, per il posizionamento della strumentazione acquisita da Enel Produzione S.p.A per il monitoraggio di ammoniaca e PM2.5, in ottemperanza alla condizione ambientale n.2 del Parere CTVIA n. 394 del 06/02/2023, (prot. PG/2024/76894 del 29/4/2024);
 - l'assenso di Enel Produzione S.p.A all'installazione di una cabina apposita per l'alloggiamento della strumentazione finalizzata al monitoraggio di ammoniaca e PM2.5;
 - l'impegno di Enel Produzione S.p.A a richiedere al Comune di Castel San Giovanni la concessione dell'area situata all'ingresso dell'abitato di Pievetta e contigua alla superficie occupata dall'ex scuola, area catastalmente individuata al Foglio 4 mappale 1373 per l'installazione di una cabina attrezzata con la strumentazione per il monitoraggio previsto.

PRESO ATTO :

- che Enel ha proposto ad Arpae, con comunicazione prot. PG/2024/77582 del 29/04/2024, l'acquisto e l'installazione di:
 - n.1 analizzatore di NH3 a chemiluminescenza mod.T201 – Teledyne Advanced Pollution Instrumentation - per le misure di ammoniaca, integrate con valori simultanei di concentrazione di NOx, e di software APICOMTM per la gestione di tutte le funzioni, localmente o da remoto via comunicazione ethernet;
 - n.1 analizzatore polveri PM2.5, strumento mod. SWAM 5a Monitor di FAI INSTRUMENTS srl per il monitoraggio in continuo di PM2.5 (determinazione gravimetrica mediante attenuazione beta), predisposto per l'acquisizione e la gestione dei dati, in loco e da remoto, via comunicazione ethernet;
- che Arpae ha approvato la proposta relativa alla strumentazione per il monitoraggio ritenendola adeguata all'ottemperanza della Condizione Ambientale n.2 (prot. PG/2024/103766 del 5/06/2024);
- che Enel Produzione S.p.A si è attivata per installare una cabina, completa di dotazione impiantistica per l'alloggiamento della strumentazione di monitoraggio della qualità dell'aria, corredata delle relative dichiarazioni di conformità alle norme tecniche, ove previsto e, alle prescrizioni della legislazione vigente; in particolare la stazione sarà munita di: sonda di campionamento gas, testa di prelievo polveri PM2.5, sensore di temperatura interna alla stazione, condizionatore, sistema di acquisizione/trasmissione dati, stabilizzatore di tensione, dispositivi di allarme.

PRECISATO :

- che la cabina di monitoraggio e la strumentazione in essa alloggiata sono di proprietà di Enel Produzione S.p.A., che si fa interamente carico dei costi per l'acquisto, l'installazione, la manutenzione e per le forniture necessarie al loro corretto funzionamento in sicurezza, secondo le norme vigenti;

- che Enel Produzione S.p.A intende affidarla in comodato d'uso gratuito ad ArpaE che si impegnerà a garantire il rispetto delle procedure del SGQ ISO 9001:2015 adottato per gli strumenti di monitoraggio della RRQA ;

VISTA ora la più recente nota di Enel Produzione SpA con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma – C.F. e Partita IVA 05617841001, assunta a prot. n. 0026860/2025 del 20/11/2025 con la quale, per le motivazioni e finalità sopra esposte richiede, per l'installazione e posizionamento della cabina di monitoraggio, la concessione ad uso gratuito del suolo pubblico, consistente in una porzione di area pubblica posta in Frazione Pievetta - via Pievetta e catastalmente censita al foglio 4 mappale 1373 / parte, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per ulteriori necessità di monitoraggio e per un periodo da concordare tra le parti;

PRESO ATTO che nella note sopra richiamate di precisa che :

- alla fine del periodo di utilizzo l'area verrà riconsegnata nello stato di fatto in cui si trova ;
- Enel Produzione SpA concederà in comodato d'uso la postazione di monitoraggio congiuntamente al sedime ad ArpaE e che la stessa sarà responsabile dell'area e della postazione durante l'esercizio, nonché della manutenzione della postazione stessa, giusto schema di convenzione già trasmesso in data 04.12.2025 ed assunto a prot. n. 0028352/2025 del 04.12.2025 ;

CONSIDERATO che in relazione ai contenuti sopra richiamati si possa ritenere che tale iniziativa abbia una importante e significativa valenza ambientale e di interesse pubblico per tutto il territorio comunale, anche con particolare riferimento alla frazione di Pievetta e Bosco Tosca ;

RITENUTO per le finalità sopra esposte, concedere ad Enel Produzione SpA con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma – C.F. e Partita IVA 05617841001 l'utilizzo gratuito di suolo pubblico per l'installazione di una cabina di monitoraggio dell'aria, conformemente ai contenuti e motivazioni sopra richiamati ;

ATTESA pertanto l'opportunità di dare indirizzo per la concessione ad uso gratuito dell'area su cui posizionare la cabina di monitoraggio ;

VISTI :

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 riguardante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della più recente nota di Enel Produzione SpA con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma – C.F. e Partita IVA 05617841001, assunta a prot. n. 0026860/2025 del 20/11/2025 **(All.1)** con la quale, per le motivazioni e finalità sopra esposte, richiede, per l'installazione e posizionamento della cabina di monitoraggio, la concessione ad uso gratuito del suolo pubblico, consistente in una porzione di area pubblica posta in Frazione Pievetta - via Pievetta e catastalmente censita al foglio 4 mappale 1373 /

parte, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per ulteriori necessità di monitoraggio e per un periodo da concordare tra le parti;

- 2) **DI DARE ATTO** che in relazione ai contenuti sopra richiamati si possa ritenere che tale iniziativa abbia una importante e significativa valenza ambientale e di interesse pubblico per tutto il territorio comunale, anche con particolare riferimento alla frazione di Pievetta e Bosco Tosca ;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che Enel Produzione SpA concederà in comodato d'uso la postazione di monitoraggio congiuntamente al sedime ad Arpae e che la stessa sarà responsabile dell'area e della postazione durante l'esercizio, nonché della manutenzione della postazione stessa, giusto schema di convenzione già trasmesso in data 04.12.2025 ed assunto a prot. n. 0028352/2025 del 04.12.2025 ;
- 4) **DI DARE INDIRIZZO** per la concessione ad uso gratuito dell'area su cui posizionare la cabina di monitoraggio ;
- 5) **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Settore Finanziario e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze, di dare attuazione a quanto espresso con la presente deliberazione ;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al soggetto richiedente Enel Produzione SpA con sede legale in via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma – C.F. e Partita IVA 05617841001 ;

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- stante l'urgenza a provvedere nell'immediatezza alla concessione dell'area per le motivazioni indicate nell'atto medesimo;
- VISTO l'art. 134 - comma 4° del T.U.E.L. di cui al D. LGS. n. 267/2000;
- Con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO GENERALE



VALENTINA STRAGLIATI



RITA CAROTENUTO

=====

Certificato di Pubblicazione
(Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo online, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.

II SEGRETARIO GENERALE

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castel San Giovanni ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza XX Settembre, 7

Tel. 0523 889721-757-749

Fax 0523 843882

e.mail: tributi@comune.castelsangiovanni.pc.it

CONCESSIONE

OCCUPAZIONE PERMANENTE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

n. del/...../2025

Il Responsabile del Settore

Vista l'istanza della società **Enel Produzione S.p.A.**, con sede in Roma, via Luigi Boccherini 15 (00198) – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n., P. Iva e C.F. 05617841001, N. REA RM – 904803, (di seguito, “**Enel**”), in persona del legale rappresentante della società Fabio Giammanco CF – GMMFBA64S20G273F, in forza di procura rilasciata dalla medesima società registrata al protocollo comunale in data 20.11.2025 al n. 26860/2025, intesa a richiedere la concessione all'occupazione permanente di suolo pubblico di **via Pievetta** (foglio 4 mappale 1373) allo scopo di realizzare, installare, gestire e mantenere una postazione di monitoraggio, consistente in un container in cui verranno installati ed eserciti un analizzatore per il monitoraggio in continuo di ammoniaca (integrato NOx e NH3) e un analizzatore per il monitoraggio in continuo del particolato PM2.5 (analizzatore ad assorbimento beta) (di seguito, la “**Postazione**”), avente le seguenti caratteristiche:

- periodo: **3 anni – dal XX/XX/XX al XX/XX/XX●**;
- dimensioni: lunghezza **2,20** m. larghezza **2,20** m, altezza 2,5 m più parapetto superiore, con annesso cavo di collegamento elettrico;
- occupazione: porzione di area del Comune di Castel San Giovanni, identificata al Catasto Terreni al foglio 4, particella 1373, per un'estensione 8x8m (superficie 64 m2), già oggi pavimentata, come meglio identificata nella planimetria allegata alla richiesta e alla presente concessione come “**Allegato 1**” (di seguito, l’“**Area**”);

Visti il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, in particolare l'art. 20, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2022;

Preso atto che Enel ha dichiarato di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e le prescrizioni riportate nel citato Regolamento per disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;

Preso atto che Enel, a conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ID_VIP 8567), con decreto dirigenziale n. 185 dell'11 aprile 2023 (il “**Decreto VIA**”) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di “*Upgrade impianto per la Centrale “E. Amaldi” di La Casella (PC)*” (di seguito, il “**Progetto**”), subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni ambientali formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con parere n. 394 del 6 febbraio 2023, acquisito con protocollo MASE_2023-0001928 del 23 febbraio 2023, allegato per estratto alla presente concessione come “**Allegato 2**” (di seguito, il “**Parere CT VIA**”);

Preso atto che nel Parere CTVIA si prescrive che, per ottemperare alla condizione ambientale n. 2, *“Il Proponente (Enel) dovrà installare un sistema di monitoraggio in continuo dell’Ammoniaca alle emissioni e provvedere ad equipaggiare, in accordo con ARPA ER, la/e centralina/e di monitoraggio nell’area di interesse, tenendo conto delle ricadute al suolo delle emissioni e delle aree di interesse ai fini dell’esposizione della popolazione, con sistemi di monitoraggio in continuo dell’Ammoniaca e del PM2.5, affidandone la gestione ad ARPA Emilia Romagna, e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione degli stessi”*;

Preso atto che nel Decreto VIA viene inoltre richiamato il parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia Romagna - Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento di Sanità Pubblica del 3 novembre 2022, acquisito dal MASE con prot. n. 136516 del 3 novembre 2022, nonché il parere positivo con prescrizioni dell’ISS acquisito dal MASE con prot. 9500 del 24 gennaio 2023 in cui, tra l’altro, si osserva che *“la realizzazione dell’impianto nella nuova configurazione è realizzabile prevedendo un’integrazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria con una stazione collocata in un’area rappresentativa delle ricadute atmosferiche attribuibili all’impianto, che preveda anche la misura dell’ammoniaca, quale inquinante aggiuntivo rispetto alla situazione ante operam”*;

Preso atto che nel Parere CTVIA Arpa Emilia-Romagna (di seguito, **“ARPAE”**) è l’ente individuato per la definizione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in questione;

Preso atto che la realizzazione e l’esercizio del Progetto sono stati autorizzati dal MASE con Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/14/2023 del 28 giugno 2023.

Preso atto del fatto che, successivamente alla realizzazione della Postazione, Enel concederà la stessa e la relativa Area di installazione oggetto della presente concessione in comodato d’uso gratuito ad ARPAE, affinché l’ente gestisca le attività di monitoraggio in conformità con quanto prescritto nel Parere CTVIA, come recepito dal Decreto VIA del Progetto. In forza della convenzione già stipulata tra Enel e ARPAE – che si allega come **“Allegato 3”** alla presente concessione –, di cui il Comune di Castel San Giovanni prende formalmente atto, ARPAE assumerà la piena responsabilità per la gestione dell’Area e della Postazione per l’intero Periodo di Gestione della Postazione, come di seguito definito;

Preso atto che Enel invierà al Comune di Castel San Giovanni la copia della convenzione stipulata con ARPAE per la gestione della Postazione;

Visto il parere, favorevole, del Comando di Polizia Locale espresso in data 22.01.2026, depositato agli atti;

Visto il parere, favorevole, del Settore Sviluppo Urbano espresso in data 29.01.2026, depositato agli atti;

Visto il parere, favorevole, del Settore Lavori Pubblici espresso in data 22.01.2026, depositato agli atti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 16.12.2025 avente ad oggetto: **“CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE PIEVETTA PER LA POSA DI STAZIONE LOCALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI UPGRADE IMPIANTO DELLA CENTRALE “E. AMALDI” LA CASELLA – CASTEL SAN GIOVANNI (PC). ATTO DI INDIRIZZO.”** con cui l’Amministrazione Comunale prende atto:

- dell’istanza di Enel Produzione S.p.A volta ad ottenere la concessione gratuita di occupazione del suolo pubblico di via Pievetta (porzione di terreno censito al catasto urbano con foglio 4 mappale 1373) per l’installazione e il posizionamento di una cabina di monitoraggio ambientale;

del comodato d’uso della postazione di monitoraggio e congiuntamente del sedime che Enel Produzione S.p.A. concederà ad ARPAE. Dato atto che l’istruttoria afferente il presente atto è stata curata dalla dipendente Arianna Varesi, Istruttore Amministrativo del Settore Economico Finanziario;

Visto il provvedimento sindacale n° 22 del 16.11.2024, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Cinzia Chiodaroli l’incarico di elevata qualificazione di Responsabile del Settore II^ “Economico-Finanziario” fino al

15.11.2027;

Dato atto altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. del predetto codice di comportamento;

Dato atto che nulla osta al rilascio della concessione richiesta;

CONCEDE

ad **Enel** l'occupazione permanente di suolo pubblico dell'Area al fine di consentire la realizzazione, la gestione, la manutenzione e la successiva rimozione della Postazione, ed avente le seguenti caratteristiche:

- periodo: **3 anni – dal XX/XX/XX al XX/XX/XX●**;
- dimensioni: lunghezza **2,20** m. larghezza **2,20** m, altezza 2,5 m più parapetto superiore, con annesso cavo di collegamento elettrico;

occupazione: porzione di area del Comune di Castel San Giovanni, identificata al Catasto Terreni al foglio 4, particella 1373, per una estensione 8x8m (superficie 64 m2) come dettagliatamente riportato nella documentazione e planimetria di cui all'Allegato 1 alla presente concessione (di seguito, la "**Concessione**").

La Concessione è subordinata al rispetto delle prescrizioni che seguono.

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. la presente Concessione è rilasciata nel rispetto dei diritti e degli interessi dei terzi, fatti salvi i diritti acquisiti da Enel in relazione alle attività autorizzate restando espressamente stabilito che l'Amministrazione ed i Servizi Comunali non assumono alcuna responsabilità per violazione dei diritti e degli interessi di terzi a seguito dell'occupazione;
2. si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, le disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i, e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
3. osservanza della normativa in materia igienico – sanitaria applicabile;
4. Il Comune di Castel San Giovanni espressamente riconosce la facoltà di Enel di concedere in comodato d'uso l'Area ad ARPAE per la gestione della Postazione e lo svolgimento delle relative attività di monitoraggio, in conformità alla convenzione già stipulata tra Enel ed ARPAE di cui all'Allegato 3 alla presente Concessione. A tal fine, il periodo antecedente alla consegna dell'Area e della soprastante Postazione ad ARPAE sarà denominato "Periodo di Realizzazione della Postazione", mentre quello successivo, durante il quale ARPAE sarà responsabile della gestione operativa dell'Area e della soprastante Postazione, sarà denominato "Periodo di Gestione della Postazione";
5. Per il Periodo di Realizzazione della Postazione, ad Enel è fatto obbligo di:
 - adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'Area occupata e della circolazione, in conformità alla normativa vigente, rimanendo l'Amministrazione ed i Servizi comunali sollevati per eventi dannosi non imputabili a loro condotta;
 - garantire il transito pedonale in condizioni di sicurezza in corrispondenza dell'occupazione;
 - adottare tutte le misure necessarie in modo che sia garantito in ogni momento il transito e l'intervento dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso e del personale impiegato in tali operazioni;
 - non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 46 del Regolamento;
 - utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nella Concessione, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - mantenere l'area di occupazione pulita, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro;

- riparare gli eventuali danni derivanti dall'occupazione, manlevando il Comune di Castel San Giovanni, per i danni derivanti da fatto proprio o dei propri incaricati;
- con esclusivo riguardo ad Enel, eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- tenere l'originale del provvedimento, o copia conforme, nel luogo dell'occupazione a disposizione delle autorità e degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

Una volta concluso il Periodo di Realizzazione, Enel concederà in comodato d'uso gratuito l'Area ad ARPAE che, ai sensi della sottoscrivenda convenzione tra quest'ultima ed Enel, sarà responsabile in via esclusiva della gestione operativa dell'Area e della Postazione per il Periodo di Gestione della Postazione, rispondendo direttamente dell'osservanza di tutti gli obblighi ed adempimenti connessi.

Durante il Periodo di Gestione della Postazione le prescrizioni generali di cui sopra restano vincolanti per ARPAE ed Enel resta sollevata da ogni responsabilità per le attività svolte da ARPAE.

6. Enel informerà il Comune di Castel San Giovanni dell'inizio del Periodo di Gestione della Postazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata;
7. Entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della presente Concessione, le Parti si impegnano ad avviare, in buona fede, un confronto finalizzato al rinnovo della Concessione alle medesime condizioni.
8. il Comune di Castel San Giovanni, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per sopravvenuti motivi di sicurezza, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o per esigenze di viabilità, non ovviabili con modalità alternativa, si riserva la facoltà di revocare o sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di autorizzazione: in tal caso le parti potranno concordare un eventuale ristoro/indennizzo e le modalità per la rimessa in pristino dei luoghi.
9. Enel trasmetterà ad ARPAE copia della presente Concessione, entro [15 giorni] dal ricevimento della stessa, per renderla edotta degli obblighi e delle responsabilità dalla stessa derivanti, dando successiva relativa evidenza al Comune di Castel San Giovanni dell'avvenuta comunicazione da parte di Enel e della presa d'atto e accettazione da parte di ARPAE.

PRESCRIZIONI SPECIALI:

Durante il Periodo di Realizzazione della Postazione, Enel sarà responsabile della corretta esecuzione e manutenzione della Postazione e dell'Area concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, che restano altresì vincolanti per Arpa Emilia-Romagna durante il successivo Periodo di Gestione della Postazione, ai sensi della convenzione già stipulata tra Enel ed Arpa Emilia-Romagna di cui all'Allegato 3 alla presente Concessione:

1. assicurare la stabilità, sicurezza e ancoraggio delle strutture e degli elementi costituenti l'occupazione, compresi gli impianti segnaletici, e garantire un servizio di vigilanza e manutenzione conforme alle norme vigenti e alle disposizioni comunali, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, sollevando e mantenendo indenne il Comune di Castel San Giovanni per i casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza della mancata o carente e/o inesatta manutenzione;
2. garantire il transito pedonale e con carrozzelle per portatori di handicap, lungo il marciapiede adiacente.
3. garantire lo scolo delle acque meteoriche della sede stradale e delle pertinenze pubbliche;
4. garantire l'accesso e la possibilità di ispezionare gli eventuali pozzetti e/o manufatti di ispezione delle reti sotto servizi interferenti;

Tutte le prescrizioni contenute nella presente Concessione rivestono carattere vincolante. Enel resta responsabile nei confronti del Comune di Castel San Giovanni per il rispetto delle condizioni e obblighi derivanti dalla concessione durante il Periodo di Realizzazione della Postazione e si impegna, altresì, a garantire che tali obblighi siano adempiuti da Arpa Emilia-Romagna nel successivo Periodo di Gestione della Postazione, secondo quanto previsto dalla convenzione già sottoscritta tra Enel ed Arpa Emilia-Romagna. In caso di mancato rispetto, da parte di Enel o di Arpa Emilia -Romagna, nei rispettivi periodi di competenza, delle prescrizioni contenute nella presente Concessione, si applicheranno, ove necessario, le sanzioni previste dalla normativa vigente, compresa la sanzione accessoria della sospensione temporanea della Concessione e di ripristino dello stato dei luoghi, qualora ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

Il servizio di pronta reperibilità sarà garantito per Enel dal Capo Turno in esercizio al n. 3298619179 e per ARPAE al [numero della sede di Piacenza 0523 489611](tel:0523489611) nei giorni feriali dalle 8 alle 18 o di pronta reperibilità [800 310 302](tel:800310302) nei festivi e notturni. Nel caso vengano accertate irregolarità nell'allestimento dell'occupazione una persona reperibile dovrà [mettersi in contatto con il](#) Comando di Polizia Locale o dagli incaricati degli uffici competenti e procedere quindi alle opportune disposizioni atte a regolarizzare la situazione.

IMPORTO DOVUTO PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

La Concessione viene rilasciata a titolo gratuito come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 167 del 16.12.2025 sopra richiamata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, oppure, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Castel San Giovanni (PC),

Il Responsabile Settore Economico Finanziario

PROPOSTA N. PDET 185 del 27/02/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Piacenza. Approvazione schema di Convenzione con la Società Enel Produzione S.p.A. per la gestione della stazione locale denominata "Pievetta" per il monitoraggio di Ammoniaca (NH_3) e $\text{PM}_{2.5}$ in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 “Monitoraggio Ammoniaca e $\text{PM}_{2.5}$ ” del Decreto di VIA n.185 del 11/04/2023 per il progetto di upgrade impianto della centrale “E. Amaldi” di La Casella – Castel San Giovanni (PC). Anni 2026-2027.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Bertani Silvia - Unità Amministrazione Area Ovest esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 27/02/2026

Bertani Silvia
